



UnitelmaSapienza

Università degli Studi di Roma

D.R. 91 del 18.04.2024

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 6 dello Statuto di UnitelmaSapienza, il quale sancisce che *"i diritti e i doveri degli studenti sono specificati nell'apposita "Carta dei diritti e dei doveri", sentito il Garante degli Studenti"*;
- VISTO** Il verbale del gruppo di lavoro designato dal Rettore per la redazione della "Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti" di UnitelmaSapienza del 17 aprile 2024;
- SENTITO** il Garante degli Studenti;
- CONSIDERATA** la necessita di procedere alla emanazione della "Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti" di UnitelmaSapienza.

DECRETA

E' emanata, nel testo allegato, la **"Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti"** di UnitelmaSapienza, con decorrenza dalla data di emanazione del presente decreto.

Il Rettore
Prof. Bruno Botta





**CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA**

Art. 1 - Principi fondamentali

1. L'Università, quale comunità umana e scientifica, di insegnamento e di ricerca, è composta da studentesse e studenti, professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori, e dal personale tecnico-amministrativo. Il lavoro quotidiano e congiunto delle diverse componenti contribuiscono all'innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e a trasmettere il sapere disponibile alle nuove generazioni.
2. L'Università è luogo di formazione e di crescita culturale della comunità accademica mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
3. L'Università è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, la formazione di un pensiero libero e di un diffuso senso di responsabilità sociale, in attuazione ed in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione.
4. Le studentesse e gli studenti, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Università, sono portatori di diritti e di doveri, senza distinzione di sesso, nazionalità, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità rispetto alle altre componenti universitarie.

Art. 2 – Diritti delle studentesse e degli studenti

1. Tutti le studentesse e gli studenti hanno diritto:
 - a) ad avere una didattica qualificata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi, culturali e professionalizzanti del corso di studio;
 - b) a partecipare alla vita universitaria secondo i principi di autonomia di pensiero e di libera espressione delle proprie opinioni;
 - c) ad associarsi od organizzarsi collettivamente e riunirsi negli spazi, anche virtuali, messi a disposizione dall'Università al fine di manifestare liberamente le proprie opinioni.
2. Con riferimento alla didattica, le studentesse e gli studenti hanno diritto:
 - a) ad attività formative organizzate ed aggiornate finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi ed ai risultati attesi;
 - b) a presentare piani di studio individuali e di inserire attività formative a loro scelta in base ai loro interessi all'interno degli stessi, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, con la



- preventiva approvazione da parte della competente struttura didattica;
- c) a frequentare corsi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi organizzati dai Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico nel caso vengano riscontrate lacune nella loro preparazione iniziale attraverso opportune valutazioni all'atto dell'iscrizione a detti corsi;
 - d) ad organizzare attività formative, culturali e seminariali nel rispetto della normativa vigente;
 - e) ad attività di orientamento e tutorato lungo durante l'intero percorso di studio;
 - f) ad essere ricevuti dai docenti presso le strutture dell'Ateneo o in modalità telematica e a comunicare, tramite l'indirizzo email istituzionale ricevuto al momento dell'iscrizione, con la/il docente la/il quale ha l'obbligo di dare riscontro entro un termine ragionevole, ad eccezione che durante il periodo di chiusura dell'Università;
 - g) ad ottenere i certificati relativi alla propria carriera in formato elettronico tramite la propria area amministrativa telematica;
 - h) a sostenere la prova finale del proprio percorso di studi e a svolgere la stessa in tempi proporzionati al numero di CFU per essa previsti dall'ordinamento didattico del proprio corso di studio;
 - i) a valutare in maniera anonima, attraverso appositi questionari, le attività formative dei corsi di laurea frequentati;
 - j) a segnalare, in forma individuale o attraverso le proprie rappresentanze, anche nel rispetto dell'anonimato, al/la Rettore/ice o al Garante degli Studenti ogni violazione della presente Carta.
3. Le studentesse e gli studenti diversamente abili, con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e/o con bisogni educativi speciali (BSE) hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente ad ogni fase della vita universitaria. L'Ateneo rimuove gli ostacoli all'integrazione nella comunità universitaria anche attraverso l'istituzione di un ufficio dedicato per l'accoglienza ed il supporto necessario per venire incontro agli specifici bisogni ed esigenze

Art. 3 - Modalità d'esame e valutazione

1. È diritto delle studentesse e degli studenti poter sostenere gli esami nel rispetto del calendario approvato dai Dipartimenti e delle rispetto delle propedeuticità previste dall'ordinamento degli studi e fermo restando la regolarità degli adempimenti amministrativi. Gli appelli di ciascun insegnamento devono essere posti ad intervalli di almeno due settimane.
2. Le studentesse e gli studenti hanno diritto di conoscere il calendario degli esami di profitto, non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Le date degli appelli, che devono essere pubblicate almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione, non possono essere in nessun caso anticipate. La data di un



appello può essere posticipata solo per giustificati motivi con deliberazione del Consiglio di Corso di Studio e del Consiglio di Dipartimento.

3. Le studentesse e gli studenti hanno diritto, prima dell'inizio del corso, ad avere tutte le informazioni relative alla prova d'esame attraverso la piattaforma e-learning di Ateneo. La prova d'esame deve vertere sul programma del corso, opportunamente divulgato. Il programma del corso e i relativi contenuti devono essere disponibile sul portale web di Ateneo e sulla piattaforma e-learning (Learning Management System – Moodle).
4. La studentessa o lo studente ha diritto di ritirarsi dall'esame di profitto anche prima che la Commissione esaminatrice abbia espresso la valutazione ma non oltre la chiusura dell'appello da parte del docente. In tale caso l'esito dell'esame è verbalizzato come "ritirato" senza incidere sulla carriera universitaria.
5. Le studentesse e gli studenti hanno diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame e, in caso di prova scritta, a prendere visione del proprio elaborato, anche attraverso i servizi di videocomunicazione attivi in Ateneo.
6. La valutazione del profitto delle studentesse e degli studenti non deve essere in alcun modo effettuata sul rendimento di precedenti esami.

Art. 4 – Mobilità internazionale e studentesse e studenti stranieri

1. L'Università favorisce la dimensione internazionale degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica, promuovendo programmi di ricerca e di scambio culturale, agevolando le procedure che regolano la mobilità di studentesse e studenti.
2. L'Università favorisce la mobilità studentesca valutando la coerenza dei percorsi formativi (tipologia dei corsi e relativi titoli, crediti formativi) ed aderendo a programmi a tal fine predisposti in ambito internazionale per i diversi livelli di formazione, conformemente ai principi fissati dalla Carta di Strasburgo degli studenti europei.
3. L'Università, in coerenza con la *Erasmus Charter for Higher Education*, rispetta il principio fondamentale del "pieno riconoscimento accademico" delle attività svolte dagli studenti durante il periodo di mobilità nell'ambito del programma Erasmus+. Sulla base di tale impegno e in tale ambito, è diritto delle studentesse e degli studenti ottenere il riconoscimento dei CFU acquisiti presso altre Università nel rispetto di quanto concordato nel *Learning Agreement* e attestato successivamente dal *Transcript of Records*.
4. Le studentesse e gli studenti stranieri hanno diritto di partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria nel rispetto delle diversità religiose e culturali di cui sono portatori, favorendone la piena integrazione nella vita universitari
5. Le studentesse e gli studenti stranieri hanno diritto a migliorare il loro livello di conoscenza della lingua italiana; a tal fine l'Università mette a



disposizione gratuitamente appositi corsi anche per le studentesse e gli studenti ERASMUS in entrata e di altri programmi di scambio internazionale.

Art. 5 - Doveri delle studentesse e degli studenti

1. Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i regolamenti ed ogni altra disposizione adottata dagli organi e dalle strutture di Ateneo. Essi hanno il dovere di rispettare gli ambienti, le strutture e le attrezzature, condividendo regole di civile convivenza e di rispetto reciproco tra i componenti della comunità accademica.
2. Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di rispettare le diverse funzioni e i diversi ruoli attribuiti a ciascuna componente della comunità universitaria.
3. È dovere delle studentesse e degli studenti utilizzare, nel rapportarsi tra di loro e con il personale docente e tecnico-amministrativo, un linguaggio e un comportamento consono al contesto universitario e rispettoso dei valori e dei codici comportamenti propri di una comunità accademica.
4. Le studentesse e gli studenti si impegnano a prendere consapevolezza dei propri doveri, nel rispetto dell'etica della responsabilità, che dovrà divenire motivo centrale della propria formazione culturale, scientifica e professionale. In particolare, sono tenuti ad osservare il Codice Etico di Ateneo.
5. Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di informarsi per tempo della programmazione didattica e di partecipare alle attività didattiche previste.
6. Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di assumere un comportamento rigoroso e leale in tutte le loro attività all'interno dell'Università. In particolare, sono tenuti ad un comportamento corretto durante lo svolgimento delle prove di esame dando esempio tangibile dei loro valori di integrità personale e di onestà intellettuale. È, altresì, dovere delle studentesse e degli studenti essere costanti nello studio ed avere rigore nella preparazione.
7. La studentessa o lo studente destinataria/o di un contributo Erasmus+ si impegna ad osservare e a completare il piano formativo concordato nel suo Learning Agreement. Possono giustificare il mancato raggiungimento di tale obiettivo solo sopravvenute cause di forza maggiore, come, ad esempio, la malattia debitamente certificata o altre condizioni espressamente previste nell'Accordo di mobilità stipulato fra lo studente o la studentessa e l'Ateneo di appartenenza.

Art. 6 - Rappresentanti delle studentesse e degli studenti

1. Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati/e negli organi e nelle strutture universitarie secondo quanto disposto dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. I/le rappresentanti eletti/e dalle studentesse e dagli studenti hanno diritto di partecipare ai lavori dei Consigli o delle Commissioni in cui sono stati



eletti/e o nominati/e. In caso di concomitanza con esami il/la rappresentante può concordare con il/la Presidente della commissione esaminatrice il rinvio dell'appello, purché partecipi al consesso di appartenenza.

3. La rappresentanza studentesca ha diritto all'accesso agli atti relativi alle funzioni esercitate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. I/le rappresentanti delle studentesse e degli studenti hanno diritto ad essere informate/i preventivamente sui contenuti, sugli orari e sulla sede dei consessi in cui sono stati eletti.

Art. 7 Vigilanza e controllo

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto dell'Università, le studentesse e gli studenti hanno diritto di rivolgersi al Garante degli Studenti e delle Studentesse per segnalare violazioni dei propri diritti come stabiliti dallo Statuto e dalla presente Carta. Le studentesse e gli studenti che si rivolgono al Garante hanno diritto all'anonimato, se richiesto.